



# **COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI**

*Provincia di FERMO*

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI  
AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO  
DALLA L. 56/2023**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 luglio 2023*

## **INDICE**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

Articolo 4 – Modalità di applicazione della definizione agevolata

Articolo 5 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 7 – Efficacia della definizione agevolata

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 9 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 10 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 11 – Entrata in vigore

Articolo 12 – Disposizioni finali

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

### **Articolo 3 – Atti esclusi dalla definizione agevolata**

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
  - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
  - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

#### **Articolo 4 – Modalità di applicazione della definizione agevolata**

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente Regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve pervenire al protocollo Comunale entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2023.
3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando:
  - a) le somme poste in riscossione a titolo di capitale, con l'ingiunzione di pagamento o nell'avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - b) le spese relative alla riscossione, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

#### **Articolo 5 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione agevolata in esame, il debitore presenta al Comune di Monte San Pietrangeli o all'Agente della riscossione o altro soggetto affidatario, a cui il Comune di Monte San Pietrangeli ha affidato la gestione della riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ingiunzione fiscale o avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, apposita istanza entro il termine di cui al comma 2 del precedente articolo 4.
2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune di Monte San Pietrangeli, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) ed i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione o avviso di accertamento esecutivo, oggetto dell'istanza.
3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento tenendo conto di quanto stabilito al successivo articolo 8.
4. Nel caso di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare formalmente al giudizio ed a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile o soggetto Concessionario dell'entrata richiesta mediante ingiunzione o avviso di accertamento esecutivo.

#### **Articolo 6 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune di Monte San Pietrangeli, l’agente della riscossione o il Concessionario comunica l’accoglimento, totale o parziale, dell’istanza entro il termine ultimo del 16 gennaio 2024.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune di Monte San Pietrangeli o dall’agente/concessionario della riscossione sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un’accertata infedeltà dell’istanza, viene inviato un provvedimento motivato con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.
3. Qualora l’istanza venga accolta, il Comune di Monte San Pietrangeli o l’Agente della riscossione o altro soggetto affidatario, comunica a coloro che hanno presentato l’istanza, entro i termini previsti al comma 1, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento.
4. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma, viene comunicato l’importo delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

#### **Articolo 7 – Efficacia della definizione agevolata**

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell’unica rata, o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune di Monte San Pietrangeli o dall’Agente della riscossione o altro soggetto affidatario.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria oppure mediante modello F24 o altro sistema di pagamento indicato dal Comune di Monte San Pietrangeli e/o agente/concessionario della riscossione.

#### **Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune di Monte San Pietrangeli o dallo stesso Agente/Concessionario della riscossione.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. Le somme dovute possono essere suddivise con le seguenti rate:
  - per importi inferiori ad € 5.000,99: pagamento del 10% dell’importo dovuto entro il 31 gennaio 2024 e successivamente, per l’importo residuo, in massimo n. 24 (ventiquattro) rate mensili con decorrenza della prima rata successiva all’acconto dal 29 febbraio 2024;
  - per importi compresi tra € 5.001,00 ed € 10.000,99: pagamento del 10% dell’importo dovuto entro il 31 gennaio 2024 e successivamente, per l’importo residuo, in massimo n. 36 (trentasei) rate mensili con decorrenza della prima rata successiva all’acconto dal 29 febbraio 2024;
  - per importi compresi tra € 10.001,00 ed € 50.000,99: pagamento del 10% dell’importo dovuto entro il 31 gennaio 2024 e successivamente, per l’importo residuo, in massimo n. 48 (quarantotto) rate mensili con decorrenza della prima rata successiva all’acconto dal 29 febbraio 2024;

- per importi oltre € 50.001,00: pagamento del 10% dell'importo dovuto entro il 31 gennaio 2024 e successivamente, per l'importo residuo, in massimo n. 60 (sessanta) rate mensili con decorrenza della prima rata successiva all'acconto dal 29 febbraio 2024;

4. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano ed aggiungono al debito gli interessi al tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della rata di acconto.

#### **Articolo 9 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

#### **Articolo 10 – Procedure cautelative ed esecutive**

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune di Monte San Pietrangeli, l'Agente o il Concessionario della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

#### **Articolo 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ed acquisirà efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Monte San Pietrangeli ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
2. Il Comune di Monte San Pietrangeli e l'agente della riscossione o altro soggetto affidatario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento, che verrà altresì trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Articolo 12 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2023 convertito nella legge 56/2023 e dalle previsioni normative collegate.